Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I Anno 103° — Numero 155

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 20 giugno 1962 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1962

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 155 DEL 20 GIUGNO 1962:

Supplemento n. 1.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 478.

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai addetti ai lavori di trebbiatura e sgusciatura dei semi della provincia di Cremona e ai lavori di trebbiatura della provincia di Rovigo.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 479.

Norme sull'applicazione della scala mobile agli assegni familiari e sulla abolizione della maggiorazione della contingenza per persone a carico dei lavoratori dipendenti dalle aziende di credito con più di 100 dipendenti e dalle aziende finanziarie.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 480.

Norme sull'incasellamento delle categorie merceologiche per la provincia di Udine.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 481.

Norme sul trattamento economico e normativo dei dipendenti da imprese commerciali.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 482.

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese esercenti la trebbiatura per conto di terzi nelle provincie di Catanzaro e Reggio Calabria.

Supplemento n. 2.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 483.

Norme sul trattamento economico e normativo dei dirigenti di imprese industriali.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 484.

Norme sul trattamento economico e normativo per i dipendenti da caffè, bars ed esercizi similari e da alberghi, ristoranti, trattorie ed esercizi similari della provincia di Cremona.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 485.

Norme sul trattamento economico e normativo del personale laureato e diplomato dipendente dalle farmacie della provincia di Asti.

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 155 DEL 20 GIUGNO 1962:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 28: **Calzaturificio di Varese, società per azioni, in Varese**: Obbligazioni sorteggiate il 30 maggio 1962. — **Cartiera italiana, società per azioni, in Torino**: Rimborso anticipato di obbligazioni. — ***Immobiliare fattoria Carimate*, società per azioni, in Milano**: Obbligazioni sorteggiate il 6 giugno 1962. — **SO.DI.GAS. - Società Distribuzione GAS, società per azioni, in Milano**: Obbligazioni sorteggiate il 29 maggio 1962. — **Finanziaria Tirrena, società per azioni, in Roma**: Obbligazioni sorteggiate il 7 giugno 1962. — **Società romana di elettricità, per azioni, in Roma**: Obbligazioni sorteggiate il 4 giugno 1962. — **Igino Mazzola, società per azioni, in Milano**: Obbligazioni sorteggiate il 14 maggio 1962. — **Acciaierie Crucible Vanzetti, società per azioni, in Milano**: Obbligazioni sorteggiate il 25 maggio 1962. — **Ufficio speciale per il servizio delle obbligazioni della Compagnia reale delle ferrovie sarde, in Roma**: Obbligazioni sorteggiate il 28 maggio 1962. — **Officine meccaniche Camillo Sacerdoti, società per azioni, in Milano**: Obbligazioni sorteggiate il 23 maggio 1962. — **Cotonificio udinese, società per azioni, in Udine**: Obbligazioni sorteggiate il 1° giugno 1962. — **Prodotti Gamma Ruberoid, società per azioni, in Milano**: Rimborso del prestito obbligazionario di L. 50.000.000. — **La Centrale - Finanziaria generale, società per azioni, in Milano**: Obbligazioni sociali 5,50 % sorteggiate il 6 giugno 1962. — **La Centrale - Finanziaria generale, società per azioni, in Milano**: Obbligazioni sociali 6 % sorteggiate il 7 giugno 1962. — **La Centrale - Finanziaria generale, società per azioni, in Milano**: Obbligazioni sociali 6,50 % sorteggiate l'8 giugno 1962. — **Ing. C. Olivetti e C., società per azioni, in Ivrea**: Obbligazioni del prestito obbligazionario 7 %, emissione 1953-1973 sorteggiate il 13 maggio 1962. — **Ing. C. Olivetti e C., società per azioni, in Ivrea**: Obbligazioni del prestito obbligazionario 7 % emissione 1955-1975 sorteggiate il 13 maggio 1962. — **Carignano Nuova, società per azioni, in Genova**: Obbligazioni sorteggiate il 5 giugno 1962. — **Unione finanziaria italiana, società per azioni, in Roma**: Obbligazioni sorteggiate il 9 giugno 1962. — **Società per azioni Acciaieria e Ferriere del Caleotto, in Lecco**: Obbligazioni sorteggiate il 30 maggio 1962. — **Ing. C. Olivetti e C., in Ivrea**: Obbligazioni sorteggiate il 20 maggio 1962. — **Soc. p. A. Immobiliare Agnese Battista, in Milano**: Estrazione di titoli obbligazionari.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 marzo 1962, n. **474**.

Istituzione di un posto di professore di ruolo convenzionato per l'insegnamento di Diritto regionale presso la *Facoltà di giurisprudenza* dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate e rese esecutive le annesse convenzioni stipulate in Torino in data 9 maggio 1959 e 18 novembre 1961 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Torino.

Art. 2.

E' istituito ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di Diritto regionale in aggiunta a quelli indicati per la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Torino, nella tabella *D*, annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.

Art. 3.

Qualora le convenzioni siano rinnovate alla scadenza ovvero vengano meno per qualsiasi motivo i contributi in esse previsti, il posto di cui al precedente articolo sarà senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare.

Art. 4.

I versamenti dei contributi previsti dalle convenzioni verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo e all'articolo proprio dell'esercizio nel quale sarà nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 marzo 1962

GRONCHI

GUI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 150, foglio n. 34. — VILLA

Repertorio n. 3131 Raccolta n. 1261

Convenzione per la istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento del Diritto regionale presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Torino.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentocinquantanove, addì nove del mese di maggio (9 maggio 1959), in Aosta e nella sala delle adunanze del Consiglio regionale presso il Palazzo del Consiglio della Valle.

Avanti a me dott. Germano Ollietti, notaio alla residenza di Aosta, iscritto presso il Collegio dei distretti notarili riuniti di Ivrea-Aosta, con sede in Ivrea, ed alla presenza dei signori:

Brero dott. Attilio, nato a Brà il tre luglio millenovecentotredici (3 luglio 1913) e residente in Aosta, impiegato;

Lucat dott. Anselmo, nato a Torgnon il dieci dicembre millenovecentoventidue (10 dicembre 1922) e residente in Aosta, impiegato;

testimoni a me noti, idonei e richiesti.

Sono personalmente comparsi i signori:

1) avv. dott. Bondaz Vittorino, nato in Aosta il sedici aprile millenovecentocinque (16 aprile 1905) ed ivi residente, il quale dichiara di agire in questo atto a nome e per conto della Regione autonoma della Valle d'Aosta, nella sua qualità di Presidente della Giunta regionale della Regione autonoma stessa, in esecuzione della deliberazione del Consiglio regionale n. 108, in data 6 ottobre 1958, vistata dalla Commissione di coordinamento per la Valle d'Aosta il 28 ottobre 1958, n. 2116, quale deliberazione, in copia conforme all'originale, rilasciata dal segretario della ripetuta Regione in data odierna, previa, lettura da me datane ai comparenti, presenti i testi, si allega al presente sotto la lettera *A*) onde ne formi parte integrante e sostanziale;

2) *prof. dott.* **Allara Mario, nato a Torino l'otto agosto millenovecentodue (8 agosto 1902) e residente a Torino, via** Cosseria n. 11, il quale dichiara di intervenire nel presente atto non in proprio, ma a nome e per conto dell'Università

degli studi di Torino, di cui è Rettore, in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione della Università suddetta:

1) in data 21 luglio 1958;

2) in data 22 ottobre 1958,

quali deliberazioni, in copia conforme all'originale, rilasciate entrambe in data 8 maggio 1959 dal direttore amministrativo della ripetuta Università previa lettura da me datane ai comparenti, presenti i testi, si allegano al presente rispettivamente sotto le lettere *B*) e *C*) onde abbiano a formarne parte integrante e sostanziale.

Io notaio sono personalmente certo della identità personale e capacità giuridica dei predetti comparenti i quali mi richiedono di dar forma di atto pubblico a quanto segue:

Premesso

a) che il Presidente della Giunta regionale valdostana, celebrando il decennale dell'autonomia regionale della Valle d'Aosta, ha auspicato che si costituiscano cattedre di Diritto regionale nelle Università italiane:

b) che il Consiglio della Facoltà di giurisprudenza della Università degli studi di Torino, nell'adunanza del giorno 18 marzo 1958, dopo aver sottolineato la notevole importanza che ha assunto in Italia il Diritto regionale, anche valutato puramente come diritto positivo nei problemi giuridici generali e speciali che esso presenta, ha auspicato che la Valle d'Aosta voglia finanziare, mediante cattedra convenzionata, questo insegnamento nella Università di Torino;

c) che lo stesso Consiglio della Facoltà di giurisprudenza, nell'adunanza del giorno 11 luglio 1958 « in considerazione dell'importanza che ha assunto in Italia, il Diritto regionale, in considerazione anche del fatto che l'Università di Torino è l'Università naturale della Valle d'Aosta, Regione a Statuto particolare », ha deliberato che negli elenchi degli insegnanti complementari dei corsi di laurea in giurisprudenza e in scienze politiche sia incluso, con modifica di statuto, il « Diritto regionale » ed ha rinnovato il voto, già espresso nella seduta del 18 marzo 1958, perchè la Valle d'Aosta voglia finanziare, mediante cattedra convenzionata, detto insegnamento nella Università di Torino;

d) che il Consiglio regionale della Valle d'Aosta nella adunanza del giorno 6 ottobre 1958 ha deliberato di approvare l'assunzione a carico regionale della spesa per l'istituzione di una cattedra convenzionata per l'insegnamento del Diritto regionale presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Torino, alle condizioni di cui alla presente convenzione;

e) che il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione dell'Università degli studi di Torino, con deliberazioni rispettivamente in data 14 giugno 1958 e 3 settembre 1958 ed in data 21 luglio 1958 e 22 ottobre 1958, hanno esaminato ed approvato, entro i limiti della rispettiva competenza, la proposta per la istituzione, mediante Convenzione, di un posto di professore di ruolo destinato all'insegnamento del « Diritto regionale ».

Tutto ciò premesso: si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1.

Presso l'Università degli studi di Torino è istituito, in aggiunta ai posti di ruolo assegnati alla Facoltà di giurisprudenza e con le norme dell'art. 63, comma secondo, e dell'art. 100, comma secondo, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di « Diritto regionale ».

Art. 2.

La Regione autonoma della Valle d'Aosta si obbliga a versare, in due rate semestrali, uguali ed anticipate, alla Università degli studi di Torino, per il mantenimento del posto di ruolo di « Diritto regionale » di cui all'art. 1, a decorrere dalla data di nomina o trasferimento del titolare del posto stesso, il contributo annuo di lire tremilioni (L. 3.000.000) pari all'importo della spesa media, prevista per un posto di professore di ruolo universitario.

Art. 3.

La Regione autonoma della Valle d'Aosta si obbliga, inoltre, per tutto il periodo di durata della Convenzione ed anche per il successivo periodo di eventuale proroga della Convenzione stessa, a versare all'Università degli studi di Torino, oltre a quanto indicato nell'articolo precedente, la somma annua di lire seicentomila (L. 600.000) pari al venti per cento (20 %) di quella di L. 3.000.000, indicata come spesa media annua prevista per un posto di professore di ruolo universitario, destinata a costituire uno speciale fondo per provvedere all'eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio spettante al titolare del posto di professore di ruolo di cui trattasi, nel caso in cui lo stesso abbia a cessare dal servizio, entro o dopo i primi venti anni di durata della presente convenzione, maturando il diritto al trattamento medesimo.

La Regione autonoma della Valle d'Aosta si obbliga altresì a corrispondere la suddetta percentuale del 20 % anche sul nuovo maggiore contributo che essa sia obbligata a versare alla Università degli studi di Torino, a norma del successivo art. 4, in seguito ad eventuali futuri miglioramenti economici che dovessero essere disposti a favore dei professori universitari. La decorrenza di quest'ultimo aumento dovrà essere fissata dalla stessa data in cui verranno concessi eventuali miglioramenti economici a favore dei professori universitari.

Art. 4.

Qualora, in seguito a miglioramenti disposti per legge, il trattamento economico (stipendio, carovita, ed indennità varie) del professore titolare della cattedra di Diritto regionale di cui all'art. 1, dovesse superare l'ammontare totale dei contributi di cui agli articoli 2 e 3, la Regione autonoma della Valle d'Aosta, si obbliga a versare il proprio contributo nella misura non inferiore alla spesa effettiva per il mantenimento del posto suddetto.

L'aumento del contributo decorrerà dal giorno nel quale si è determinato, per effetto del provvedimento, il maggiore costo del mantenimento del posto.

Art. 5.

La presente convenzione si intenderà decaduta:

a) se non venga rinnovata alla scadenza o alle successive scadenze di cui all'art. 7;

b) se non venga aumentato il contributo secondo l'art. 4, al verificarsi delle condizioni previste dall'articolo stesso;

c) se vengano a cessare, per qualsiasi motivo in qualsiasi momento ciò si avveri, i mezzi finanziari previsti dalla presente convenzione.

In tutti e tre i casi suddetti, il posto di professore di ruolo di Diritto regionale si intenderà senz'altro soppresso il titolare della cattedra cesserà immediatamente dal servizio.

Art. 6.

L'Università degli studi di Torino, si obbliga, in esecuzione di quanto sopra indicato:

a) a versare annualmente allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti effettivi dovuti al titolare di ruolo dell'insegnamento di Diritto regionale, compresi i relativi oneri fiscali, nonchè l'ammontare delle ritenute, che dovranno essere operate sullo stipendio del predetto titolare della cattedra;

b) a destinare a dotazione della cattedra predetta la somma che rimanga disponibile, una volta eseguito il versamento allo Stato per i titoli di cui alla precedente lettera *a*);

c) a versare allo Stato, annualmente, la somma di lire seicentomila (L. 600.000), che le verrà corrisposta dalla Regione autonoma della Valle d'Aosta, in esecuzione e per gli effetti di cui all'art. 3 della presente Convenzione, eventualmente maggiorata della somma di cui al secondo comma dello stesso articolo, con esonero della Università stessa da ogni altro obbligo e responsabilità.

Art. 7.

La presente Convenzione che è subordinata all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione, avrà vigore per venti anni, con decorrenza dalla data di nomina o trasferimento presso la Università, degli studi di Torino del professore titolare della cattedra di Diritto regionale, e si intenderà tacitamente rinnovata per un eguale periodo di tempo ove non sia denunciata da una delle parti contraenti, almeno un anno prima della sua scadenza, a mezzo di lettera raccomandata.

Art. 8.

La presente Convenzione, che è fatta nell'interesse dell'Università degli studi di Torino, sarà registrata in esenzione

della tassa relativa, a sensi dell'art. 55 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni.

E richiesto io notaio ho ricevuto quest'atto che, da me scritto, ho letto, presenti i testi, ai comparenti, i quali su mio interpello, lo dichiarano conforme alla loro volontà ed in conferma con i testi e meco notaio lo sottoscrivono in calce, firmando anche nel margine dei fogli non contenenti le firme finali.

Occupa di tre fogli pagine intere undici più righe sette della dodicesima pagina firme comprese.

In originale firmati: Avv. Vittorino BONDAZ;
Mario ALLARA;
Attilio BRERO, *teste;*
Dott. Anselmo LUCAT, *teste;*
Germano OLLIETTI, *notaio.*

Registrato in Aosta il 26 maggio 1959 al n. 1621 con lire 200. *Il Procuratore.*

Repertorio n. 7079. Raccolta n. 2902.

Modifica della convenzione per la istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento del Diritto regionale presso la Facoltà di giurisprudenza della Università degli studi di Torino.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentosessantuno addì diciotto del mese di novembre (18 novembre 1961) in Aosta e nella sala delle adunanze della Giunta regionale nel Palazzo del Consiglio della Valle, avanti a me dott. Germano Ollietti, notaio alla residenza di Aosta, iscritto presso il Collegio dei distretti notarili riuniti di Ivrea-Aosta, con sede in Ivrea, ed alla presenza dei signori:

Therivel Adolfo nato a Saint Christophe il ventitre dicembre milleottocentonovantanove (23 dicembre 1899) e residente in Aosta, corso G. Carrel n. 15-A, impiegato;

Salval Luciano nato a Nus il ventuno maggio millenovecentosedici (21 maggio 1916) e residente in Aosta, via Monte Solarolo n. 22, commerciante,

testimoni a me noti, idonei e richiesti.

Sono personalmente comparsi i signori:

1) avv. Marcoz Oreste nato a Etroubles il diciassette novembre millenovecentocinque (17 novembre 1905) e residente in Aosta, via Zimmerman n. 8;

2) prof. Allara Mario, nato a Torino l'otto agosto millenovecentodue (8 agosto 1902) ed ivi residente, via Cosseria n. 11, professore universitario.

Comparenti a me noti e della cui identità personale io notaio sono personalmente certo.

Il prefato avv. Marcoz Oreste dichiara di intervenire in questo atto non in proprio ma esclusivamente a nome e per conto della Regione autonoma della Valle d'Aosta, nella sua qualità di presidente della Giunta regionale della Valle d'Aosta a quanto infra autorizzato in virtù della deliberazione del Consiglio regionale n. 123 in data 6 ottobre 1961, vistata dalla Commissione di coordinamento per la Valle d'Aosta il 18 ottobre 1961, n. 2789, quale deliberazione in estratto per copia conforme rilasciata dal segretario della ripetuta Regione in data 15 novembre 1961, previa lettura da me datane ai comparenti, presenti i testi, si allega al presente atto sotto la lettera *A*) onde ne formi parte integrante e sostanziale.

Il prof. Allara Mario dal canto suo dichiara di agire in questo atto non in proprio ma esclusivamente a nome e per conto dell'Università degli studi di Torino, nella sua qualità di Rettore della medesima a quanto infra autorizzato in virtù della deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Università suddetta in data 11 ottobre 1961, quale deliberazione in estratto per copia conforme rilasciata dal direttore amministrativo della ripetuta Università, in data 9 novembre 1961 e munita di una postilla approvata sotto la data del 14 novembre stesso anno, previa lettura da me datane ai comparenti, presenti i testi, si allega al presente atto sotto la lettera *B*) onde ne formi parte integrante e sostanziale.

Ciò stante i comparenti mi richiedono di ricevere il presente atto al quale premettono:

1) che con atto a mio rogito repertorio n. 3131 del 9 maggio 1959, registrato ad Aosta il 26 maggio stesso anno al n. 162 vol. 222 tra l'Università degli studi di Torino e la Regione autonoma della Valle d'Aosta veniva stipulata una Convenzione per la istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento del diritto regionale presso la Facoltà di giurisprudenza della predetta Università;

2) che successivamente il Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale istruzione superiore), in seguito al rilievo formulato dal Ministero del tesoro, invitava la predetta Università a modificare l'art. 4 della Convenzione stessa;

3) che le parti intendono apportare alla Convenzione la modifica nel senso richiesto, onde ottenere la prescritta adesione delle superiori competenti autorità.

Tutto ciò premesso e fermo stante i comparenti, in attuazione della progettata Convenzione modificativa, mi richiedono di far constare mediante questo pubblico atto quanto segue:

L'art. 4 della Convenzione stipulata tra le parti con atto a mio rogito repertorio n. 3131 del 9 maggio 1959, registrato ad Aosta il 26 maggio stesso anno al n. 162 vol. 222 viene sostituito dal seguente nuovo articolo.

Art. 4.

« Qualora, in seguito a miglioramenti disposti per legge, il trattamento economico (stipendio, carovita e indennità varie) del professore titolare della cattedra di diritto regionale di cui all'art. 1 dovesse superare l'ammontare del contributo di cui all'art. 2, indicato in lire tremilioni (L. 3.000.000) annue, la Regione autonoma della Valle d'Aosta si obbliga a versare tale contributo in misura non inferiore alla spesa effettiva per il mantenimento del posto suddetto, e ad aumentare proporzionalmente la somma da versare all'Universfità degli studi di Torino, a norma del primo comma del precedente art. 3. Tale aumento e quello del contributo di cui all'art. 2 decorreranno dal giorno nel quale si è determinato, per effetto di legge, il maggior costo di mantenimento del posto ».

Ai fini fiscali le parti richiedono che il presente atto, che è fatto nell'interesse dell'Università degli studi di Torino, venga registrato in esenzione della tassa relativa a sensi dell'art. 55 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni.

E richiesto io notaio ho ricevuto quest'atto che, scritto in parte da me ed in parte da persona di mia fiducia, ho letto, in presenza dei testimoni, ai comparenti i quali, su mio interpello, lo dichiarano conforme alla loro volontà ed in conferma con i testi e con me notaio lo sottoscrivono in calce e nel margine del foglio non contenente le firme finali.

Occupa di due fogli pagine cinque più quanto in questa sesta si contiene.

In originale firmati: Oreste MARCOZ
Mario ALLARA;
Adolfo THERIVEL;
Luciano SALVAL;
Germano OLLIETTI, *notaio.*

Registrato in Aosta il 5 dicembre 1961 al n. 712 con lire 3360. *Il Procuratore.*

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1962, n. 475.

Prelevamento di L. 492.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1961-62.

Relazione del Ministro Segretario di Stato per il tesoro al Presidente della Repubblica sul decreto che autorizza il prelevamento di lire 492.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1961-62.

Signor Presidente,

il decreto che si sottopone alla firma della S. V. Onle. concerne il prelevamento di lire 492.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1961-62 onde sopperire alle seguenti inderogabili esigenze delle sottoindicate Amministrazioni:

Ministero del tesoro:

Indennità e rimborso spese di trasporto per le missioni effettuate dal personale ispettivo del Tesoro (cap. n. 328) . . . (in relazione a sopravvenute maggiori esigenze inerenti all'espletamento del servizio di vigilanza presso le borse valori, prima non prevedibili)		L. 8.000.000

Ministero degli affari esteri:

Spese per congressi e conferenze (cap. n. 60) . . . . . (assegnazione indispensabile per l'organizzazione della Conferenza diplomatica per la protezione dei diritti vicini al diritto di autore e di quella internazionale sulla utilizzazione delle fonti di energia naturale (milioni 68), nonchè del Convegno dei Ministri finanziari dei Paesi della C.E.E. (milioni 4)		» 72.000.000

Ministero della pubblica istruzione:

Indennità e compensi per gli esami nelle scuole ed istituti governativi d'istruzione classica, scientifica e magistrale (cap. n. 85)	L. 112.000.000	
Indennità e compensi per gli esami nelle scuole ed istituti governativi d'istruzione tecnica (cap. n. 122)	» 300.000.000	
		L. 412.000.000
(integrazione occorrente per il completamento del fabbisogno relativo alle indennità di cui sopra)		
		L. 492.000.000

Alle integrazioni predette, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 136 del vigente regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, si provvede mediante prelevamento dall'indicato fondo di riserva in base alla facoltà di cui all'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Il Ministro per il tesoro: TREMELLONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 87 — quarto e quinto comma — della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 27 giugno 1961, n. 543 e 31 ottobre 1961, numeri 1115 e 1119;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1961-62, esiste la necessaria disponibilità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 392 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1961-62, è autorizzato il prelevamento di lire 492.000.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione, per il detto esercizio finanziario:

Ministero del tesoro

Spese per servizi speciali ed uffici esterni dell'Amministrazione del tesoro - Servizi del tesoro:

Cap. n. 328. — Indennità e rimborso spese di trasporto per le missioni effettuate dal personale ispettivo del Tesoro appartenente al ruolo organico dell'Amministrazione centrale addetto alla vigilanza governativa delle borse valori	L.	8.000.000

Ministero degli affari esteri

Spese di rappresentanza, d'ufficio e diverse:

Cap. n. 60. — Spese per congressi e conferenze e per l'invio di delegati e delegazioni a congressi, conferenze, esposizioni, mostre internazionali e simili e convegni di carattere economico sia in Italia che all'estero. Spese occorrenti per promuovere ed incrementare l'attività di missioni economiche e commerciali straniere e di missioni economiche italiane nei Paesi esteri . .	»	72.000.000

Ministero della pubblica istruzione

Spese per l'istruzione classica, scientifica e magistrale:

Cap. n. 85. — Indennità e compensi per gli esami nelle scuole ed istituti governativi d'istruzione classica, scientifica e magistrale, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 ottobre 1946, n. 381, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1076, della legge 10 marzo 1955, n. 95 e legge 2 febbraio 1959, n. 30	»	112.000.000

Spese per l'istruzione tecnica:

Cap. n. 122. — Indennità e compensi per gli esami nelle scuole ed istituti governativi d'istruzione tecnica, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 ottobre 1946, n. 381, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1076 e della legge 10 marzo 1955, n. 95	»	300.000.000
	L.	492.000.000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 aprile 1962

GRONCHI

FANFANI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 151, foglio n. 13. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 maggio 1962, n. 476.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Giuseppe Confessore, sita in località Taccona del comune di Muggiò (Milano).

N. 476. Decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Giuseppe Confessore, sita in località Taccona del comune di Muggiò (Milano).

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 150, *foglio n.* 68. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1962, n. 477.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Francesco d'Assisi, sita nel comune di Acquaviva delle Fonti (Bari).

N. 477. Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Francesco d'Assisi, sita nel comune di Acquaviva delle Fonti (Bari).

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 151, *foglio n.* 9. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 settembre 1961.

Pianta organica degli operai permanenti dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade (A.N.A.S.).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67;
Vista la legge 27 maggio 1959, n. 324;
Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;
Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 59, concernente il riordinamento strutturale e la revisione dei ruoli organici dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade (A.N.A.S.), che stabilisce in complessive settecentosessantacinque unità la pianta organica degli operai di ruolo dell'Azienda medesima;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 agosto 1961, n. 7786 (registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 1961, al registro n. 8, foglio n. 329), con il quale è stato determinato in quattrocentosettantotto unità il contingente dei salariati non di ruolo dell'A.N.A.S. per l'esercizio finanziario 1960-61;

Visti i decreti interministeriali 18 luglio 1960, n. 4543 (registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 1960, al registro n. 7, foglio n. 394) e 10 novembre 1960, n. 12824 (registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 1960, al registro n. 7, foglio n. 395), coi quali l'entità numerica degli operai giornalieri dell'A.N.A.S. per l'esercizio finanziario 1960-61 è stata fissata in quattromilaottocentosessantotto unità;

Considerato che ai sensi dell'art. 65 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, la dotazione organica di settecentosessantacinque posti della tabella *F* annessa alla legge medesima — ripartiti per categorie come dalla tabella stessa —, è vincolata per immissioni con apposito concorso in via di espletamento;

Considerato che il numero degli operai permanenti, temporanei e giornalieri in servizio nell'Amministrazione dell'A.N.A.S., al 29 marzo 1961, data di entrata in vigore della legge n. 90, ammontava a cinquemilacentoquarantotto unità, dedotte quattrocentottantacinque unità da inquadrare nel personale impiegatizio non di ruolo ai sensi dell'art. 66 della legge n. 59, sulla A.N.A.S.;

Tenuta presente la necessità di procedere all'incremento della pianta organica degli operai dell'A.N.A.S., stabilita dall'art. 56 della ripetuta legge n. 59;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, presidente dell'A.N.A.S., di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

La pianta organica degli operai permanenti dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade (A.N.A.S.), di cui alla tabella *F* allegata alla legge 7 febbraio 1961, n. 59, è sostituita dalla seguente a decorrere dal 29 marzo 1961:

capi operai (coefficiente 193)	n.	20
1ª categoria: specializzati (coeff. 167) .	»	332
2ª categoria: qualificati (coeff. 157) .	»	1.037
3ª categoria: comuni (coefficiente 151) .	»	2.580
4ª categoria: manovali (coefficiente 148)	»	1.151
5ª categoria *B*): operaie addette a lavori generici tipicamente femminili (coefficiente 139)	»	24
6ª categoria: apprendisti (coeff. 125) .	»	4
Totale . . .	n.	5.148

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 21 settembre 1961

GRONCHI

ZACCAGNINI — TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1962
Registro n. 2 *A.N.A.S., foglio n.* 376. — STACCHI

(3529)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 aprile 1962.

Sostituzione di un membro del comitato nazionale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 365, sull'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

Visto il regio decreto 13 novembre 1930, n. 1642;

Visto il proprio decreto 24 gennaio 1959, registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio stesso anno, con il quale il dott. Mario Pirelli è stato nominato, quale delegato del Ministero dell'interno, membro del comitato nazionale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra per il quadriennio 1959-1963, con decorrenza dalla data d'insediamento;

Vista la designazione del Ministero dell'interno per la sostituzione del dott. Pirelli, destinato ad altro ufficio, con il vice prefetto dott. Pasquale Fraenza;

Decreta:

Il vice prefetto dott. Pasquale Fraenza è nominato, quale delegato del Ministero dell'interno, membro del comitato nazionale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra, per la rimanente durata del quadriennio in corso, in sostituzione del dott. Mario Pirelli.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 aprile 1962

FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1962
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 247. — MASSIMO

(3563)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 maggio 1962.

Nomina, con funzioni di presidente d'un componente il Consiglio di amministrazione dell'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie (Mediocredito).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949, e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti lo statuto dell'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie (Mediocredito), ente di diritto pubblico con sede in Roma, approvato con decreto ministeriale 12 dicembre 1952 e le successive modificazioni;

Visto il proprio decreto in data 5 gennaio 1960, con il quale, fra l'altro, il sig. Carlo Orsi venne nominato, su designazione dei Ministri per il tesoro e per l'industria e commercio, componente il Consiglio d'amministrazione, con funzioni di presidente, del predetto Istituto, per la durata di un triennio decorrente dalla data di pubblicazione del decreto stesso nella *Gazzetta Ufficiale* (13 gennaio 1960);

Considerato che il sig. Carlo Orsi si è dimesso dalla carica e che pertanto occorre provvedere alla sua sostituzione;

Vista la designazione dei Ministri per il tesoro e per l'industria e commercio;

Decreta:

In sostituzione del sig. Carlo Orsi, dimissionario, è nominato, su designazione dei Ministri per il tesoro e per l'industria e commercio, componente il Consiglio di amministrazione dell'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie (Mediocredito) con funzioni di presidente, il prof. Giannino Parravicini.

Il prof. Parravicini durerà in carica fino alla scadenza del termine stabilito nel decreto in data 5 gennaio 1960, di cui in premessa, per gli attuali componenti il Consiglio di amministrazione dell'Istituto.

Roma, addì 16 maggio 1962

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
FANFANI

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

Il Ministro per l'industria e commercio
COLOMBO

(3626)

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1962.

Riconoscimento definitivo di stazione di soggiorno e turismo al territorio del comune di Sulmona (L'Aquila).

IL MINISTRO
PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per le finanze, in data 21 luglio 1958, con il quale all'intero territorio del comune di Sulmona (L'Aquila) è stato riconosciuto il carattere di stazione di soggiorno e turismo, in via provvisoria, ai sensi del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, e successive modificazioni;

Visto l'atto n. 3881 del 25 ottobre 1961, con il quale l'Ente provinciale per il turismo di L'Aquila propone che al territorio del Comune suddetto venga confermato, in via definitiva, il riconoscimento di stazione di soggiorno e turismo;

Udito il parere espresso dal Consiglio centrale del turismo, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1043;

Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1042;

Decreta:

Articolo unico.

E' confermato, in via definitiva, il riconoscimento di stazione di soggiorno e turismo all'intero territorio del comune di Sulmona (L'Aquila) amministrato, per il conseguimento delle finalità turistiche, dall'Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Sulmona.

Il Prefetto di L'Aquila è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 28 maggio 1962

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
FOLCHI

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

(3537)

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1962.

Riconoscimento definitivo di stazione di soggiorno e turismo al territorio del comune di Torriglia (Genova).

IL MINISTRO
PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per le finanze, in data 24 maggio 1956, con il quale all'intero territorio del comune di Torriglia (Genova) è stato riconosciuto il carattere

di stazione di soggiorno e turismo, in via provvisoria, ai sensi del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, e successive modificazioni;

Visto l'atto n. 28 del 18 maggio 1961, con il quale l'Ente provinciale per il turismo di Genova propone che al territorio del Comune suddetto venga confermato, in via definitiva, il riconoscimento di stazione di soggiorno e turismo;

Vista la deliberazione 11 giugno 1961, n. 52, del Consiglio comunale di Torriglia;

Udito il parere espresso dal Consiglio centrale del turismo, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1043;

Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1042;

Decreta:

Articolo unico.

E' confermato, in via definitiva, il riconoscimento di stazione di soggiorno e turismo all'intero territorio del comune di Torriglia (Genova) amministrato, per il conseguimento delle finalità turistiche, dall'Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Torriglia.

Il Prefetto di Genova è incaricato della esecuzione presente decreto.

Roma, addì 28 maggio 1962

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
FOLCHI

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

(3533)

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1962.

Nuova delimitazione territoriale della stazione di cura, soggiorno e turismo di Abano Terme (Padova).

IL MINISTRO
PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'atto 16 ottobre 1961, n. 215, con il quale l'Ente provinciale per il turismo di Padova propone:

a) che il riconoscimento di stazione di cura, conferito ad una parte del territorio dei comuni di Abano Terme e di Teolo con decreti del Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per le finanze in data 8 marzo 1927, 23 marzo 1935, 30 ottobre 1940 e 15 luglio 1953, venga esteso ad altre zone dei Comuni predetti e al territorio del comune di Torrèglia;

b) che al territorio compreso nella nuova circoscrizione della stazione vengano riconosciute anche le caratteristiche di soggiorno e turismo;

Viste le deliberazioni dei Consigli comunali di Abano Terme, Teolo e Torrèglia, rispettivamente in data 15 dicembre 1958, n. 206, 28 febbraio 1957, n. 10 e 2 agosto 1957, n. 34;

Vista la deliberazione 20 dicembre 1958, n. 6/20, del Consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma di cura di Abano Terme;

Udito il parere espresso dal Consiglio centrale del turismo, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1043;

Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1042;

Decreta:

Art. 1.

Il riconoscimento di stazione di cura conferito ad una parte del territorio dei comuni di Abano Terme e di Teolo, con decreti ministeriali 8 marzo 1927, 23 marzo 1935, 30 ottobre 1940 e 15 luglio 1953 citati in premessa, è esteso all'intero territorio dei comuni di Abano Terme e di Torrèglia, nonchè al territorio del comune di Teolo esclusa la località rurale denominata « Selve ».

Art. 2.

All'intero territorio compreso nella nuova circoscrizione della stazione, di cui all'art. 1, sono riconosciute anche le caratteristiche di soggiorno e turismo.

Art. 3.

Il territorio dei comuni di Abano Terme, di Torrèglia e di Teolo, esclusa la località rurale denominata « Selve », è amministrato, per il conseguimento delle finalità turistiche locali, dalla Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo di Abano Terme.

Il Prefetto di Padova è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 28 maggio 1962

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
FOLCHI

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

(3532)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1962.

Ricostituzione del Comitato interregionale migrazioni mondariso.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1950, che prevede la costituzione, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di un Comitato interregionale migrazioni mondariso, avente funzioni consultive in materia di collocamento dei lavoratori addetti alla monda, trapianto, taglio e raccolta del riso;

Visto il proprio decreto in data 2 aprile 1960, con il quale detto Comitato è stato ricostituito per il biennio 1960-61;

Considerata la necessità di provvedere, per la scadenza del biennio di durata alla rinnovazione del Comitato stesso per il biennio 1962-63;

Valutati i dati e gli elementi acquisiti all'Amministrazione in ordine alle esistenti organizzazioni sindacali e tenuto conto della loro importanza numerica per il riparto della rappresentanza delle categorie previste dal citato art. 5;

Viste le designazioni pervenute all'Amministrazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' costituito, per il biennio 1962-1963, il Comitato interregionale migrazioni mondariso previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1950, relativo all'avviamento al lavoro della manodopera addetta alla monda, trapianto, taglio e raccolta del riso.

Il Comitato, presieduto dal direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione per la Lombardia, è così composto:

A) in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

1) Sodero dott. Antonio, dell'Ispettorato provinciale del lavoro di Milano, membro effettivo;

2) Allegra dott. Paolo, dell'Ispettorato provinciale del lavoro di Milano, membro supplente;

3) i direttori degli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione di Pavia, Novara e Vercelli.

B) in rappresentanza degli agricoltori e dei coltivatori diretti:

Membri effettivi:

1) Borioli Angelo;
2) Ferraro Mario;
3) Casotti Walter;
4) Sguazzini Oreste;
5) Bocca Nino;
6) Bonetti Roberto.

Membri supplenti:

1) Manfredini Dante;
2) Fontana Antonio;
3) Panzoni Scipione;
4) Asti Nino;
5) De Lorenzi Giulio;
6) Sfondrini Attilio.

C) in rappresentanza dei lavoratori dell'agricoltura:

Membri effettivi:

1) Sacchi Enrico;
2) Solieri Diva;
3) Zanaboni Pina;
4) Simonte Giovanni;
5) Ferraris Raffaele;
6) Abbiate Giovanni;
7) Sesia Goliardino.

Membri supplenti:

1) Trespidi Adriano;
2) Migliora Angelo;
3) Fugazza Antonio;
4) Maraboli Ugo;
5) Pezzana Dante;
6) Alessandria Carlo;
7) Pasino Filippo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 maggio 1962

Il Ministro: BERTINELLI

(3530)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1962.

Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Cento, con sede in Cento (Ferrara).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10, e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Cento approvato con decreto ministeriale del 26 giugno 1956;

Visto il decreto ministeriale del 27 settembre 1956, con il quale il dott. Vincenzo Roncati ed il cav. Enrico Zerbinati vennero confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Cento;

Considerato che i predetti nominativi sono scaduti di carica con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1961;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il dott. Vincenzo Roncati ed il cav. Enrico Zerbinati sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Cento, con sede in Cento (Ferrara), con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 maggio 1962

Il Ministro: TREMELLONI

(3565)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1962.

Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Udine, con sede in Udine.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10, e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Udine, approvato con decreto ministeriale dell'11 agosto 1951, modificato con decreti ministeriali del 13 gennaio 1955, dell'8 agosto 1956 e del 20 dicembre 1961;

Visto il decreto ministeriale del 30 marzo 1956, con il quale il comm. avv. Mario Livi ed il comm. dottor Faustino Barbina vennero confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Udine;

Considerato che i predetti nominativi sono scaduti di carica con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1961;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il comm. avv. Mario Livi ed il comm. dott. Faustino Barbina sono confermati, rispettivamente, presidente

e vice presidente della Cassa di risparmio di Udine, con sede in Udine, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 maggio 1962

Il Ministro: TREMELLONI

(3567)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1962.
Nomina di un sindaco effettivo dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto l'art. 27 dello statuto dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, con sede in Roma, approvato con decreto del Ministro per il tesoro del 2 febbraio 1962;

Visto il proprio decreto in data 3 marzo 1961, con il quale il comm. dott. Paolo Biserni è stato nominato sindaco effettivo dell'Istituto predetto;

Considerato che il comm. dott. Paolo Biserni è scaduto di carica con l'approvazione del bilancio dell'esercizio 1961;

Vista la proposta della Banca d'Italia;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il comm. dott. Paolo Biserni è confermato sindaco effettivo dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, con sede in Roma, fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1962.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 maggio 1962

Il Ministro: TREMELLONI

(3564)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1962.
Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia, con sede in Pistoia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10, e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia, approvato con decreto ministeriale del 14 maggio 1949, modificato con decreti ministeriali del 9 gennaio 1951, dell'11 agosto 1955 e del 18 luglio 1957;

Visto il decreto ministeriale del 27 febbraio 1957, con il quale il comm. Rinaldo Cantini venne confermato presidente ed il dott. Ilvo Capecchi venne nominato vice presidente della Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia;

Considerato che i predetti nominativi sono scaduti di carica con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1961;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il cav. dott. Ilvo Capecchi ed il dott. Vittorio Lombardi sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia, con sede in Pistoia, con decorrenza della data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 maggio 1962

Il Ministro: TREMELLONI

(3566)

DECRETO PREFETTIZIO 1° giugno 1962.
Sostituzione del segretario del Consiglio provinciale di sanità di Torino.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA

Visto il decreto prefettizio 4 maggio 1962, n. 20431, con cui, tra l'altro, veniva nominato segretario del Consiglio provinciale di sanità il dott. Salvatore Valenti, consigliere di 1ª classe del Ministero dell'interno, comandato presso l'Ufficio del medico provinciale di Torino, ai sensi dell'art. 56 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la lettera n. 300.1.A.G.150/341 in data 25 maggio 1962, con la quale il Ministero della sanità dispone l'affidamento delle funzioni di segretario del predetto Consesso ad un funzionario amministrativo della carriera direttiva del Ministero della sanità stesso;

Vista la lettera n. 4842 del 30 maggio 1962, con la quale il medico provinciale designa, quale segretario del più volte citato Consiglio provinciale di sanità, il dott. Paolo Emilio Ambrogio, direttore di sezione presso gli uffici centrali del Ministero della sanità;

Visto l'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Con effetto immediato le funzioni di segretario del Consiglio provinciale di sanità sono affidate al dottor Paolo Emilio Ambrogio, direttore di sezione presso gli uffici centrali del Ministero della sanità.

Torino, addì 1° giugno 1962

Il Prefetto: MIGLIORE

(3531)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Arielli

Con decreto ministeriale in data 21 maggio 1962, numero 13027/5515, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Di Ienno Vittorio, nato a Frisa il 25 settembre 1930, Rapino Pasquale, nato a Francavilla al Mare il 5 febbraio 1914, Rapino Walter, nato a Francavilla al Mare il 22 agosto 1923 e Rapino Armando, nato a Francavilla al Mare il 20 gennaio 1930, della zona demaniale facente parte del tratturo «L'Aquila-Foggia» in Arielli, estesa mq. 335 riportata in catasto alla particella n. 280-e del foglio di mappa n. 4 del comune di Arielli e nella planimetria tratturale con il n. 362-*h*.

(3457)

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Andria

Con decreto ministeriale in data 4 maggio 1962, numero 10650/5031, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Muggeo Vito, nato in Corato il 17 luglio 1934, della zona demaniale facente parte del tratturello «Canosa-Ruvo» in Canosa ed Andria, estesa mq. 740 riportata in catasto alla particella n. 43-*d* del foglio di mappa n. 156 del comune di Andria e nella planimetria tratturale con il numero 513-*a*.

Con decreto ministeriale in data 4 maggio 1962, numero 10644/5037, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Quercia Laura, nata in Corato il 23 dicembre 1913, delle zone demaniali facenti parte del tratturello «Canosa-Ruvo» in Canosa ed Andria, estese complessivamente mq. 289 riportate in catasto alle particelle numeri 34-*t* e 34-*a z* del foglio di mappa n. 150, del comune di Andria, e nella planimetria tratturale con i numeri 409 e 433.

Con decreto ministeriale in data 4 maggio 1962, numero 10647/5034, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Lotito Marco, nato in Corato il 3 febbraio 1884, della zona demaniale facente parte del tratturello «Canosa-Ruvo» in Canosa ed Andria, estesa mq. 165 riportata in catasto alle particelle numeri 44-*a d*, 44-1/7 del foglio di mappa n. 156 del comune di Andria, e nella planimetria tratturale con il n. 561.

Con decreto ministeriale in data 4 maggio 1962, numero 10641/5040, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Lotito Antonio, nato in Corato il 4 novembre 1907 della zona demaniale facente parte del tratturello «Canosa-Ruvo» tronco di Canosa ed Andria, estesa mq. 150 riportata in catasto alla particella n. 92-*a v* del foglio di mappa n. 151 del comune di Andria, e nella planimetria tratturale con il n. 500.

Con decreto ministeriale in data 4 maggio 1962, numero 10651/5030, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione ad Olivieri Domenico, nato in Corato il 13 febbraio 1912, della zona demaniale facente parte del tratturello «Canosa-Ruvo» in Canosa ed Andria, estesa mq. 180 riportata in catasto alla particella n. 43-*g* del foglio di mappa n. 156 del comune di Andria e nella planimetria tratturale con il n. 516.

Con decreto ministeriale in data 4 maggio 1962, numero 10649/5032, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione ad Acella Cataldo, nato in Corato il 7 giugno 1928 della zona demaniale facente parte del tratturello «Canosa-Ruvo» in Canosa ed Andria, estesa mq. 300 riportata in catasto alla particella n. 34-*a a f* del foglio di mappa n. 150 del comune di Andria e nella planimetria tratturale con il n. 439.

Con decreto ministeriale in data 21 maggio 1962, numero 12542/5418, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione ad Amorese Michele, nato in Andria il 9 novembre 1904, della zona demaniale facente parte del tratturello «Canosa-Ruvo» in Canosa ed Andria, estesa mq. 294 riportata in catasto alla particella n. 34-*a a* del foglio di mappa n. 150 del comune di Andria e nella planimetria tratturale con il n. 413.

Con decreto ministeriale in data 21 maggio 1962, numero 12544/5420, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Giorgino Riccarda, nata in Andria il 14 gennaio 1902, delle zone demaniali facenti parte del tratturello «Canosa-Ruvo» in Canosa ed Andria, estese complessivamente mq. 394 riportate in catasto alle particelle numeri 61 parte e 63-*z* del foglio di mappa n. 129 del comune di Andria, e nella planimetria tratturale con i numeri 297 e 298.

Con decreto ministeriale in data 21 maggio 1962, numero 12543/5419, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Quacquarelli Michele, nato ad Andria il 1° gennaio 1906, della zona demaniale facente parte del tratturello «Canosa-Ruvo» in Canosa ed Andria, estesa mq. 130 riportata in catasto alla particella n. 34-*a e* del foglio di mappa n. 150 del comune di Andria, e nella planimetria tratturale con il n. 417.

(3570)

Con decreto ministeriale in data 4 maggio 1962, numero 10637/5044, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per alienazione a Quercia Giuseppe, nato a Corato il 17 agosto 1910 della zona demaniale facente parte del tratturello «Canosa-Ruvo» tronco di Canosa ed Andria estesa mq. 132 riportata in catasto alla particella n. 34-*a b* del foglio di mappa n. 150 del comune di Andria e nella planimetria tratturale con il n. 435.

Con decreto ministeriale in data 4 maggio 1962, numero 10640/5041, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per alienazione a Patruno Antonio, nato a Corato il 5 maggio 1910 della zona demaniale facente parte del tratturello «Canosa-Ruvo» tronco di Canosa ed Andria estesa mq. 222 riportata in catasto alla particella n. 92-*a t* del foglio di mappa n. 151 del comune di Andria e nella planimetria tratturale con il n. 498.

Con decreto ministeriale in data 4 maggio 1962, numero 10639/5042, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per alienazione a Mangione Irene, nata in Corato il 28 settembre 1892 della zona demaniale facente parte del tratturello «Canosa-Ruvo» tronco di Canosa ed Andria estesa mq. 190 riportata in catasto alla particella n. 43-*i* del foglio di mappa n. 156 del comune di Andria e nella planimetria tratturale con il n. 518.

Con decreto ministeriale in data 4 maggio 1962, numero 10642/5039, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per alienazione a Patruno Francesco, nato in Corato il 21 aprile 1914 della zona demaniale facente parte del tratturello «Canosa-Ruvo» tronco di Canosa ed Andria estesa mq. 240 riportata in catasto alla particella n. 92-*a u* del foglio di mappa n. 151 del comune di Andria e nella planimetria tratturale con il n. 499.

Con decreto ministeriale in data 4 maggio 1962, numero 10635/5046, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706 la sclassificazione per alienazione a Muggeo Luigi, nato in Corato il 24 luglio 1927 della zona demaniale facente parte del tratturello «Canosa-Ruvo» tronco di Canosa ed Andria estesa

mq. 760 riportata in catasto alla particella 43-*a g* del foglio di mappa n. 156 del comune di Andria e nella planimetria tratturale con il n. 513-*b*.

Con decreto ministeriale in data 4 maggio 1962, numero 10636/5045, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per alienazione a La Marca Michele, nato in Corato il 23 aprile 1902, della zona demaniale facente parte del tratturello « Canosa-Ruvo » tronco di Canosa ed Andria, estesa mq. 1080 riportata in catasto alla particella n. 43-*r* del foglio di mappa n. 156 del comune di Andria e nella planimetria tratturale con il n. 527.

(3459)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Castiglione a Casauria

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1962, n. 8568/4104, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Epifano Donato, nato in Castiglione a Casauria il 30 ottobre 1874, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Castiglione a Casauria e Tocco a Casauria, estese complessivamente mq. 440 riportate in catasto alle particelle numeri 62-*e* e 62-*p* e parte delle strade, del foglio di mappa n. 6 del comune di Castiglione a Casauria e nella planimetria tratturale con i numeri 201 e 206.

(3572)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Monteodorisio

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1962, n. 7774/3819, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Di Lorito Grazia, nata in Monteodorisio il 2 settembre 1917, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Lanciano-Cupello » in Cupello e Monteodorisio, estese complessivamente mq. 3150 riportate in catasto alla particella n. 124 parte, del foglio di mappa n. 14 ed alle particelle numeri 80-*a*, 79-*a* del foglio di mappa n. 13 del comune di Monteodorisio e nella planimetria tratturale con i numeri 446 e 447.

(3573)

Spostamento del periodo di divieto di pesca della tinca e della carpa nel lago Trasimeno

Con decreto ministeriale 5 giugno 1962 è stato disposto che, per il corrente anno, il divieto di pesca della tinca e della carpa, nel lago Trasimeno, viene ritardato al periodo 16 giugno-15 luglio.

Durante il periodo 1°-15 giugno, ogni spedizione, comunque effettuata, di detti pesci, provenienti dal lago Trasimeno, deve essere accompagnata da un certificato, rilasciato dalle autorità locali, dal quale risulti che le tinche e le carpe sono state pescate nel suddetto lago.

(3456)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 115

Corso dei cambi del 19 giugno 1962 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,75	620,84	620,80	620,80	620,85	620,65	620,83	620,75	620,67	620,90
$ Can.	569,35	569,30	569 —	569,375	568,80	569,27	569,50	569,35	569,25	569,50
Fr. Sv.	143,83	143,87	143,94	143,885	143,875	143,84	143,88	143,83	143,84	143,88
Kr. D.	90,16	90,20	90,12	90,185	90,15	90,13	90,19	90,16	90,30	90,20
Kr. N.	87,04	87,06	86,96	87 —	87 —	87,01	87,01	87,04	87,02	87,05
Kr. Sv.	120,71	120,73	120,68	120,69	120,70	120,69	120,73	120,71	120,69	120,70
Fol.	172,56	172,60	172,67	172,56	172,40	172,53	172,65	172,56	172,50	172,60
Fr. B.	12,47	12,48	12,4825	12,47875	12,4825	12,48	12,48	12,48	12,48	12,48
Fr Fr. (N.F.)	126,69	126,71	126,72	126,695	126,71	126,68	126,70	126,69	126,68	126,70
Lst.	1743,95	1743,95	1743,80	1743,75	1743,75	1743,88	1743,80	1743,95	1743,95	1743,90
Dm. occ.	155,48	155,60	155,65	155,655	155,56	155,43	155,63	155,48	155,40	155,64
Scell. Austr.	24,06	24,06	24,06	24,065	24,045	24,06	24,065	24,06	24,05	24,07
Escudo Port.	21,78	21,76	21,74	21,78	21,80	21,74	21,7525	21,78	21,75	21,77

Media dei titoli del 19 giugno 1962

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	102,50
Redimibile 3,50 % 1934	99,15
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	86,45
Id. 5 % (Ricostruzione)	99 —
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,70
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,825
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,50
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1963)	100,225
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	100,125
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	100,20
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	100,25
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,30
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,275
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,325
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,25
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,15

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 19 giugno 1962

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,815
1 Dollaro canadese	569,437
1 Franco svizzero	143,882
1 Corona danese	90,187
1 Corona norvegese	87,005
1 Corona svedese	120,715
1 Fiorino olandese	172,605
1 Franco belga	12,479
1 Franco nuovo (N.F.)	126,697
1 Lira sterlina	1743,775
1 Marco germanico	155,642
1 Scellino austriaco	24,065
1 Escudo port.	21,766

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevute di titoli di Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 16.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate *ricevute* relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 285 — Data: 16 giugno 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Alessandria — Intestazione: Gianfranco, Giovanni e Riccardo Testa fu Ernesto e Giuseppe e Tito Testa fu Silvio — Titoli del Debito pubblico: nominativi 3 — Capitale L. 41.500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 283 — Data: 16 giugno 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Alessandria — Intestazione: Gianfranco, Giovanni e Riccardo Testa fu Ernesto e Giuseppe e Tito Testa fu Silvio — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 90.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 284 — Data: 16 giugno 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Alessandria — Intestazione: Gianfranco, Giovanni e Riccardo Testa fu Ernesto e Giuseppe e Tito Testa fu Silvio — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 79 — Data: 7 settembre 1959 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Salerno — Intestazione: D'Alessandro Nicolina, nata a Pisciotta il 5 agosto 1907 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 8000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 51 — Data: 17 ottobre 1960 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Catania — Intestazione: Lanzafame Angela, nata a Catania il 10 maggio 1913 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 13.700.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 9 giugno 1962

Il direttore generale: GRECO

(3524)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Spostamento del periodo di svolgimento del « XV Salone-mercato internazionale dell'abbigliamento », di Torino

La Camera di commercio, industria ed agricoltura di Torino, con nota del 30 maggio 1962, n. 16000, ha comunicato che il « XV Salone-mercato internazionale dell'abbigliamento » avrà luogo in Torino dal 13 al 18 ottobre 1962 anzichè dal 13 al 21 ottobre 1962, come precedentemente programmato.

(3519)

Spostamento del periodo di svolgimento della « Fiera internazionale autunnale cavalli e bovini » e della « XX Mostra nazionale delle frutta e degli ortaggi » di Verona.

L'Ente autonomo Fiera di Verona, con lettera del 30 maggio 1962, ha comunicato che la « Fiera internazionale autunnale cavalli e bovini » e la « XX Mostra nazionale delle frutta e degli ortaggi » avranno luogo in Verona rispettivamente dal 4 al 9 ottobre e dal 6 all'8 ottobre, anzichè dall'11 al 16 ottobre e dal 13 al 15 ottobre 1962, come precedentemente programmato.

(3520)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della seconda cattedra di « Economia e politica agraria » presso la Facoltà di agraria della Università di Bologna.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di agraria dell'Università di Bologna è vacante la seconda cattedra di « Economia e politica agraria », cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(3606)

Vacanza della cattedra di « Istituzioni di economia politica » presso la Facoltà di scienze statistiche demografiche e attuariali della Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di scienze statistiche demografiche e attuariali dell'Università di Roma, è vacante la cattedra di « Istituzioni di economia politica », cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(3607)

Diffida per smarrimento del certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale

L'ing. William Bersani, nato a Bologna il 23 ottobre 1918, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di ingegnere, rilasciatogli dalla Università di Bologna in data 27 gennaio 1948.

Se ne dà notizia ai sensi degli artt. 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Bologna.

(3396)

PREFETTURA DI GORIZIA

Restituzione di cognomi nella forma originaria

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA

Vista la domanda del sig. Zotti Giuseppe, intesa ad ottenere per sè e famiglia la restituzione nella forma originaria del proprio cognome, già ridotto in forma italiana con decreto prefettizio datato 5 giugno 1931, n. 45/116, e precisamente da « Zoppi » a « Cotic »;

Visto il regio decreto 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 per l'esecuzione del decreto anzidetto;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nelle norme citate;

Vista la nota del Ministero dell'interno 24 giugno 1948, n. 8300.11;

Decreta:

Il cognome del sig. Zotti Giuseppe, nato a Rubbia (Savogna d'Isonzo) il 27 febbraio 1890 e residente a Savogna d'Isonzo, via Impero n. 134, è restituito a tutti gli effetti di legge nella forma originaria di « Cotic ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1) Zotti Domenico, nato a Rubbia di Savogna d'Isonzo il 2 aprile 1923, figlio;

2) Zotti Ludmilla, nata a Rubbia di Savogna d'Isonzo il 28 aprile 1925, figlia;

3) Zotti Giovanni, nato a Rubbia di Savogna d'Isonzo il 9 agosto 1927, figlio;

4) Zotti Pierina, nata a Rubbia di Savogna d'Isonzo il 5 giugno 1932, figlia;
5) Zotti Anita, nata a Rubbia di Savogna d'Isonzo il 14 settembre 1937, figlia;
6) Zotti Maria, nata a Rubbia di Savogna d'Isonzo il 14 settembre 1937, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Savogna d'Isonzo sarà notificato all'interessato ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di legge.

Gorizia, addì 8 giugno 1962

Il prefetto: NITRI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA

Vista la domanda della signorina Mosetti Pierina, intesa ad ottenere la restituzione nella forma originaria del proprio cognome, già ridotto in forma italiana con decreto prefettizio n. 50/825/I del 17 novembre 1932 e precisamente da Mosetti a Mosettig;
Visto il regio decreto 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina;
Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 per l'esecuzione del decreto anzidetto;
Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nelle norme citate;
Vista la nota del Ministero dell'interno 24 giugno 1948, n. 8300.11;

Decreta:

Il cognome della signorina Mosetti Pierina, nata a Gorizia il 25 giugno 1889 e residente a Gorizia, via Mazzini n. 6, è restituito, a tutti gli effetti, nella forma originaria di Mosettig.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia sarà notificato all'interessata ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di legge.

Gorizia, addì 8 giugno 1962

Il prefetto: NITRI

(3523)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario liquidatore del Monte di credito su pegno di Massalubrense, con sede in Massalubrense (Napoli), in liquidazione coatta.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprirle 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 17 luglio 1947, n. 691;
Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 26 agosto 1960 che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito al Monte di credito su pegno di Massalubrense (Napoli) e pone lo stesso in liquidazione secondo le norme di cui al titolo VII, capo III del su menzionato regio decreto-legge n. 375;
Visto il proprio provvedimento in data 1° settembre 1960, col quale l'avv. Nicola Persico è stato nominato commissario liquidatore del predetto Monte;
Considerato che il predetto commissario ha declinato lo incarico e che occorre pertanto far luogo alla di lui sostituzione;

Dispone:

Il rag. Francesco Simioli è nominato commissario liquidatore del Monte di credito su pegno di Massalubrense (Napoli) con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sulla liquidazione coatta indicate nelle premesse, in sostituzione dell'avv. Nicola Persico.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 maggio 1962

Il Governatore: CARLI

(3424)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Concorso per esami a trenta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regolamento per il personale degli Uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185 e successive variazioni, esteso all'Amministrazione del tesoro con l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 532;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19;
Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a trenta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) età non inferiore ai diciotto anni e non superiore ai trenta — salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti — si prescinde dall'indicato limite massimo nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici e dei corrispondenti ruoli aggiunti in servizio presso le Amministrazioni dello Stato, dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o d'autorità, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e non reimpiegati, contemporaneamente, come civili nonché degli operai di ruolo dello Stato, ai sensi dell'art. 61 della legge 5 marzo 1961, n. 90;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica all'impiego;

e) laurea in economia e commercio, conseguita presso una Università degli studi della Repubblica, compresa quella dell'Università « Luigi Bocconi » di Milano o corrispondente laurea in scienze economiche e commerciali dei cessati Istituti superiori di studi commerciali;

laurea in scienze economiche e marittime concessa dall'Istituto universitario navale di Napoli;

laurea in scienze coloniali ottenuta dall'Istituto universitario orientale di Napoli.

Possono, altresì, partecipare al concorso i candidati muniti di uno dei seguenti titoli di studio, purchè provvisti anche del diploma di ragioniere e perito commerciale o del corrispondente diploma conseguito in base agli ordinamenti scolastici anteriori alla legge 15 giugno 1931, n. 589:

laurea concessa dall'Istituto universitario di economia e commercio di Venezia per l'insegnamento delle lingue estere, delle discipline giuridiche ed economiche;

laurea in scienze consolari;

laurea in giurisprudenza;

laurea in scienze matematiche;

laurea in scienze coloniali;

laurea in scienze sociali e sindacali dell'Università di Ferrara;

laurea in scienze politiche ed amministrative della facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma o della scuola preesistente alla facoltà stessa, ovvero una delle lauree conseguite presso le Scuole o Facoltà analogamente ordinate in altre Università od Istituti superiori della Repubblica, ai sensi dell'art. 36 del regio decreto 4 settembre 1925, n. 1604.

Inoltre, possono partecipare al concorso in parola, anche se non in possesso di uno degli indicati titoli di studio, i dipendenti statali appartenenti alle carriere di concetto, comprese quelle speciali, purchè rivestano la qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto od equiparata e siano in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico n. 3/1957.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

La esclusione dal concorso in parola, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro per il tesoro.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, e redatte su carta da bollo da L. 200 in conformità dell'unito schema esemplificativo (allegato n. 2) dovranno pervenire alla prefata Ragioneria generale dello Stato entro e non oltre il 40° giorno decorrente da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Della tempestività dell'arrivo delle domande fa fede non il timbro a data dell'ufficio postale presso cui è stato effettuato l'inoltro, bensì il timbro di ricezione apposto dallo ufficio postale di questo Ministero o il timbro a calendario dell'archivio del personale per le domande direttamente presentate all'accettazione della Ragioneria generale dello Stato.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

la data ed il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il 30° anno di età il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno e dell'Università od istituto presso cui è stato conseguito;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Dalle domande dovranno risultare altresì:

il domicilio;

il recapito al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni;

la dichiarazione che l'aspirante, in caso di nomina, è disposto a raggiungere qualsiasi destinazione.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello Ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina, ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, debbono far pervenire alla Ragioneria generale dello Stato, entro il termine di 15 giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

Art. 6.

I concorrenti dichiarati vincitori debbono far pervenire al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, sotto pena di decadenza, entro il termine di 20 giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

a) diploma originale, o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, ovvero copia autenticata nei modi di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, su carta da bollo da L. 300, attestante il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, lettera *c*);

b) estratto dell'atto di nascita, in carta da bollo da lire 100 (i concorrenti che abbiano superato i 30 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100;

d) certificato, su carta da bollo da L. 100, attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 200;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare su carta da bollo da L. 300, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, su carta da bollo da L. 100;

g) certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale concorre; i candidati invalidi di guerra o assimilati e gli invalidi per servizio debbono produrre un certificato medico contenente, ai sensi dell'art. 6, n. 3, delle leggi 3 giugno 1950, n. 375 e 24 febbraio 1953, n. 142, la dichiarazione che l'aspirante, per la natura o il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nei suddetti certificati dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dello art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o appartenenti ai ruoli aggiunti sono tenuti a presentare, nel termine di cui al 1° comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonchè una copia integrale dello stato matricolare in bollo da L. 300, contenente l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa) e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, possono presentare, nel ripetuto termine di cui al primo comma, soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal Comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano.

Art. 7.

I documenti che perverranno al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, oltre i termini stabiliti dagli articoli 5 e 6 non saranno presi in considerazione.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *g*), del precedente articolo, come pure la copia dello stato matricolare, debbono essere di data non anteriore di oltre 3 mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*), del precedente articolo dovranno altresì attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 9, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo o da altri Ministeri ed Enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni

giuridiche e di fatto da comprovare: in tale caso essi dovranno indicare per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati o gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 8.

Per lo svolgimento delle prove di esame e per gli adempimenti ad esso inerenti saranno osservate le disposizioni del testo unico n. 3/1957 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 686/1957.

Art. 9.

L'esame consterà di tre prove scritte ed una orale vertenti sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto (allegato 1).

Le prove di cui al precedente comma si svolgeranno in Roma.

Con successivo provvedimento sarà fissato il diario delle prove scritte.

Tale diario sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di 15 giorni prima dell'inizio di dette prove scritte.

Dello stesso diario sarà dato avviso, nel medesimo termine, nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte almeno 20 giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere la prova stessa.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la votazione media di almeno 7 decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno 6 decimi.

La votazione complessiva risulterà dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto riportato nella prova orale.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A parità di requisiti la precedenza sarà data al più anziano di età.

Con decreto ministeriale sarà approvata la graduatoria dei vincitori e quella dei dichiarati idonei, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori e quella dei dichiarati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Eventuali reclami relativi alla precedenza in graduatoria dovranno essere proposti al Ministero del tesoro, non oltre il termine di giorni 15 dalla pubblicazione del cennato avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 10.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, con esclusione di altri:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con la firma autenticata dell'aspirante;

b) tessera postale;

c) porto d'armi;

d) patente automobilistica;

e) passaporto;

f) carta d'identità;

g) libretto ferroviario (o tessera ferroviaria di nuovo tipo).

Art. 11.

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento, con l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

A tale Commissione, ove occorra, sarà aggregato un membro per l'esame di lingue estere, a norma dell'art. 3, quarto comma, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 686.

Art. 12.

I vincitori del concorso di cui al presente decreto, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti, saranno nominati in prova per il periodo di mesi 6, durante il quale verrà loro corrisposto lo stipendio lordo mensile pari a un 12° dello stipendio relativo al coefficiente 229 della tabella unica annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, oltre le quote di aggiunta di famiglia e le indennità accessorie eventualmente spettanti.

Al termine del suddetto periodo di prova, i vincitori medesimi saranno nominati in ruolo previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata con decreto ministeriale la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto alla indennità prevista dall'articolo 10, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 13.

Ai vincitori del concorso di cui al presente decreto, provenienti da altri ruoli di personale statale, compete il trattamento economico previsto dall'art. 202 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso medesimo provenienti dal personale non di ruolo, compete il trattamento economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Art. 14.

Ai vincitori sarà prefisso un termine per assumere servizio nell'ufficio cui saranno assegnati.

A coloro che saranno destinati ad una sede diversa da quella di residenza competerà il rimborso della sola spesa personale di viaggio in ferrovia di 1ª classe.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 marzo 1962

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1962
Registro n. 16 Tesoro, foglio n. 206.

ALLEGATO N. 1

PROGRAMMA DELL'ESAME

PROVE SCRITTE

Parte prima:

1. Diritto costituzionale ed amministrativo.
2. Istituzione diritto civile, diritto commerciale.

Parte seconda:

Scienza della finanza, economia politica, statistica metodologica.

Parte terza:

Computisteria e Ragioneria. Contabilità di Stato.

PROVA ORALE

1. Le materie delle prove scritte.
2. Nozioni sul sistema tributario dello Stato e sui servizi dei Ministeri delle finanze e del tesoro, al centro ed alla periferia con particolare riguardo a quelli della Ragioneria generale.
3. Lettura e traduzione dal francese e dall'inglese o dal tedesco.

Conversazione in lingua francese.

Il Ministro: TREMELLONI

ALLEGATO N. 2

Schema di domanda in bollo da L. 200

Al Ministero del Tesoro - Ragioneria Generale dello Stato, via XX Settembre - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . e residente dal (1) . . . . in . . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . . . .

chiede di essere ammesso al concorso per esami a trenta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

Fa presente (2) di avere diritto all'aumento del limite massimo di età perché . . . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del Comune di (3) . . . . . .

3) non ha riportato condanne penali (4) . . . .

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . . conseguito in data . . . . presso . . .

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . .

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche Amministrazioni . . .

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione nè è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Data . . . .

Firma (5) . . . .

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni . . . .

---

(1) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza, se il trasferimento è avvenuto da meno di 5 anni, indicare anche le precedenti residenze.

(2) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il 30° anno di età.

(3) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(5) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(3548)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per titoli ad un posto di direttore straordinario nella carriera direttiva degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica per la direzione della Stazione agraria sperimentale di Modena.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Visto il regolamento organico per il personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, approvato con il regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885, e modificato con i regi decreti 2 marzo 1933, n. 318 e 27 giugno 1937, n. 1354;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, contenente norme per la presentazione dei documenti dei concorsi per le carriere statali;

Vista la delibera 6 dicembre 1960, con la quale il Comitato amministrativo della Stazione agraria sperimentale di Modena ha espresso l'opportunità di provvedere mediante concorso pubblico, alla copertura del posto di direttore della Stazione stessa;

Sentito il parere del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste espresso nella riunione del 14 giugno 1961;

Ritenuta l'urgenza e la necessità di bandire il concorso;

Vista la legge 15 dicembre 1961, n. 1304, sulla istituzione dell'agronomo di zona e riordinamento dei ruoli del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di direttore straordinario (coefficiente 500) della carriera direttiva degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica di cui alla tabella III annessa alla legge 15 dicembre 1961, n. 1304 citata nelle premesse.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 2.

Il vincitore del concorso sarà proposto alla direzione della Stazione agraria sperimentale di Modena e potrà essere promosso ordinario (coefficiente 670) al termine del terzo anno solare di effettivo ed ininterrotto servizio, in base a giudizio sulla sua operosità scientifica, reso da una Commissione composta nel modo stabilito dall'art. 306 secondo comma, del predetto testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, modificato dall'art. 9 della legge 15 dicembre 1961, n. 1304.

Ove tale giudizio sia sfavorevole, i direttori straordinari, su parere conforme della Sezione I del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, possono essere mantenuti in servizio per un altro biennio, al termine del quale saranno sottoposti al giudizio di una Commissione costituita da persone diverse da quelle che pronunciarono il precedente giudizio.

Coloro che al termine del triennio ed eventualmente del quinquennio non conseguono la promozione ad ordinario, sono dispensati dal servizio con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il giudizio sfavorevole è divenuto definitivo.

Art. 3.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) aver sempre tenuto buona condotta e essere fisicamente idonei all'impiego;

c) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

d) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

e) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica amministrazione o decaduti da un impiego statale per motivi indicati nell'art. 127, lettera *d*) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tali requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 4.

Coloro che intendono partecipare al concorso devono far pervenire a questo Ministero - Direzione generale del personale - Divisione VI, la domanda su carta da bollo da L. 200 entro il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande pervenute, per qualsiasi causa, oltre detto termine.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio cognome e nome;

2) il concorso al quale chiedono di essere ammessi;

3) il luogo e la data di nascita;

4) di essere cittadini italiani o titolo di equiparazione;

5) il Comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) di non aver riportato condanne penali o le eventuali condanne riportate.

Coloro i quali siano stati impiegati presso una pubblica Amministrazione dovranno dichiarare di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione o dispensa dal servizio ovvero di decadenza dall'impiego per i motivi di cui all'art. 127 lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) la propria residenza e il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza;

Le firme del notaio o del segretario non sono soggette a legalizzazione.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Alla domanda dovranno essere allegati:

1) Esposizione, in carta semplice, in sei copie, dell'operosità scientifica ed eventualmente didattica del candidato;

2) elenco in carta semplice in sei copie, dei titoli e delle pubblicazioni che si presentano per il concorso;

3) i titoli (compreso quello di studio) e le pubblicazioni.

Le pubblicazioni da presentare possibilmente in sei esemplari, opportunamente sfogliate, possono essere inviate separatamente dalla domanda allegandovi l'elenco di esse in sei copie ed indicando sui pacchi che le contengono il cognome e il nome del candidato e il concorso a cui si riferiscono.

Non si accettano che lavori pubblicati, e solo in via eccezionale, i candidati sono autorizzati a presentare limitatamente a un solo lavoro, bozze di stampa purchè redatte nella definitiva stesura. Di detto lavoro dovranno essere prodotte sei copie, delle quali una resta acquisita agli atti del Ministero.

Fra i titoli saranno tenuti in particolare conto quelli che attestino nel concorrente l'attitudine e la preparazione agli studi e alle ricerche scientifiche nei campi particolari dei quali si occupa la suddetta Stazione agraria sperimentale di Modena.

Non saranno ammessi al concorso coloro che faranno pervenire le domande e i titoli oltre il termine stabilito dal presente art. 4 anche se le domande o i titoli siano stati presentati in tempo utile alle autorità locali o agli uffici postali e ferroviari, nè saranno accettate, dopo il medesimo termine, pubblicazioni o parti di esse.

I soli documenti attestanti titoli preferenziali di cui alle lettere che seguono potranno essere inviati separatamente dalla domanda, ma non oltre, comunque, il trentesimo giorno dalla data della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito:

A) i mutilati e gli invalidi di guerra ed i mutilati e gli invalidi militari e civili per fatto di guerra e categorie assimilate, quale che sia la categoria di pensione di cui godono: la prescritta dichiarazione della competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, oppure il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della relativa pensione;

B) i mutilati e gli invalidi per servizio: il mod. 69-ter di cui al decreto ministeriale 23 marzo 1948, rilasciato dalla amministrazione centrale al cui servizio hanno contratto la invalidità oppure il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovrà risultare oltre la categoria di pensione cui gli invalidi sono ascritti anche la voce dell'invalidità da cui sono colpiti quando non si tratti di pensione delle prime otto categorie;

C) gli ex combattenti militari o militarizzati e categorie assimilate: la prescritta dichiarazione integrativa munita di bollo da L. 100 rilasciata dalle competenti autorità militari in originale o in copia notarile dell'originale o in copia fotografica autenticata con il bollo dell'Ente che ha rilasciato lo originale e la firma del comandante dell'Ente stesso.

Per i combattenti ed assimilati dell'ultima guerra la dichiarazione integrativa dovrà essere in data posteriore al 21 marzo 1948;

D) gli addetti civili alle operazioni di bonifica di campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi: apposito certificato in carta bollata da L. 100 rilasciato dal Ministero della difesa ai sensi dell'art. 3 del decreto presidenziale 17 marzo 1949, n. 212;

E) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione in carta bollata da L. 100 rilasciata dal prefetto della Provincia di residenza;

F) i profughi: una attestazione in bollo da L. 100 del prefetto della Provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o, se non abbiano residenza nel territorio dello Stato italiano, del prefetto di Roma.

Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato rilasciato a suo tempo dal soppresso Ministero dell'africa italiana;

G) gli orfani dei caduti in guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate: un certificato del competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

H) gli orfani dei caduti per servizio: un certificato in bollo da L. 100 del competente ufficio del lavoro e della massima occupazione;

I) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate ed i figli dei mutilati ed invalidi per servizio: un certificato in bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante anche la categoria di pensione di cui fruisce il genitore;

L) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra: l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

M) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate e dei caduti per servizio: un certificato in carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco di residenza;

N) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio per non meno di un anno presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e quelli che hanno prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato: un certificato in tal senso rilasciato su carta bollata da L. 100 dall'Amministrazione di dipendenza;

O) i coniugati nonchè i vedovi con prole: lo stato di famiglia in bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza. Non è consentito di far riferimento a documenti e pubblicazioni che siano stati presentati al Ministero o ad altre Amministrazioni.

Art. 5.

Il vincitore del concorso dovrà far pervenire al Ministero entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data della lettera con la quale gli verrà fatto apposito invito, i sottoelencati documenti:

1) estratto dell'atto di nascita in bollo da L. 100 rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato dell'autorità consolare;

2) certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano, ai fini del presente decreto, coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

3) certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 200, da rilasciarsi dal segretario della Procura del Tribunale;

5) certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, da cui risulti che lo aspirante è di sana e robusta costituzione fisica. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione fisica, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione potrà, eventualmente, sottoporre i candidati alla visita di un medico di sua fiducia. I candidati mutilati o invalidi di guerra e assimilati, in qualunque categoria rientri l'invalidità produrranno il certificato medico di cui alle disposizioni degli artt. 14 n. 3 e 15 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, rilasciato esclusivamente dall'ufficio sanitario del comune di residenza o da un suo delegato. In esso sarà contenuta l'indicazione della natura e del grado di invalidità e l'esatta descrizione delle condizioni dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, nonchè la dichiarazione che l'invalido non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla sicurezza dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo all'impiego cui aspira;

6) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) con marche da bollo da L. 200 sul primo foglio e da L. 100 sugli intercalari, ovvero foglio di congedo illimitato.

Per i candidati che non hanno prestato servizio militare certificato di esito di leva su carta da bollo da L. 100.

Per comprovare la qualità di combattente dovrà essere presentato, oltre la predetta copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare, annotata delle benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa per i servizi prestati in zona di operazioni e per il tempo trascorso in prigionia.

Art. 6.

Il concorso sarà giudicato in base ai titoli e ai documenti presentati da ciascun candidato da una Commissione nominata ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

A parità di merito saranno osservate le norme contenute nell'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 circa la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e quelle previste dall'art. 8 della legge 15 dicembre 1961, n. 1304.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 febbraio 1962

Il Ministro: Rumor

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1962
Registro n. 9 Agricoltura e foreste, foglio n. 24.

(3083)

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso a dieci posti di sperimentatore nel ruolo degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica della carriera direttiva.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel supplemento n. 4 del Bollettino ufficiale, in data 9 giugno 1962, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sono state pubblicate le graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso a dieci posti di sperimentatore nel ruolo degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica della carriera direttiva, indetto con decreto ministeriale 10 dicembre 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 26 gennaio 1961.

(3574)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario generale di 2ª classe (grado II) vacante nel comune di Montecatini Terme (Pistoia).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 27 dicembre 1961, per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe (grado II) vacante nel comune di Montecatini Terme (Pistoia);

Visto il decreto ministeriale 29 maggio 1962, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371 e la legge 9 agosto 1954, n. 748;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe, vacante nel comune di Montecatini Terme (Pistoia), nell'ordine appresso indicato:

1. Conti dott. Giuseppe	punti	97,41	su 132
2. Messeri Gino	»	86,89	»
3. Pianigliani dott. Quintilio	»	86,76	»
4. Ghiani dott. Paolo	»	85,39	»
5. Nobile Cosimo	»	82 —	»
6. Zaffarano dott. Michele	»	81,82	»
7. Di Simine dott. Eugenio	»	80,73	»
8. Milella dott. Michele	»	79,22	»
9. Caporusso dott. Domenico	punti	79,21	su 132
10. Schinco dott. Emilio	»	79,14	»
11. Sardella dott. Pasquale	»	78,73	»
12. Innocenti Pratesi dott. Egidio	»	76,85	»
13. Pelosi dott. Luigi	»	76,68	»
14. Graziani dott. Marcello	»	76,02	»
15. Castiglioni Michele	»	75,18	»
16. Facciolo Francesco Paolo	»	75 —	»
17. Assenza dott. Salvatore	»	74,52	»
18. Tarabini dott. Ludovico	»	74,45	»
19. Gaetani dott. Leonida	»	74,44	»
20. Rondinini dott. Aleardo	»	74,13	»
21. Rabacchino dott. Ferdinando	»	74,11	»
22. Monaco dott. Settimio	»	73,96	»
23. Costanzo dott. Giuseppe	»	73,45	»
24. Di Pietro dott. Alfio	»	73,27	»
25. Carlevaro dott. Oscar	»	73,23	»
26. Caimmi dott. Pietro	»	73,10	»
27. Bello dott. Pietro	»	73,09	»
28. Di Filippo dott. Costanzo	»	73,03	»
29. Ganci dott. Rosario	»	72,30	»
30. Polledri dott. Angelo	»	72,03	»
31. Lombardi dott. Antonio	»	71,81	»
32. Castellaneta dott. Francesco	»	71,72	»
33. Baventore dott. Francesco	»	71,55	»
34. Cerruti dott. Carlo	»	71,46	»
35. Lo Iacono dott. Domenico	»	70 —	»
36. Cassano dott. Pasquale	»	69,80	»
37. Cacciatore dott. Vincenzo	»	69,65	»
38. Ferrigni dott. Giovanni	»	67,50	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 giugno 1962

p. *Il Ministro*: Bisori

(3575)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a diciannove posti di operaio temporaneo, indetto con decreto ministeriale 29 giugno 1959.

Si dà notizia che la dispensa n. 22 in data 2 giugno 1962 del Giornale militare ufficiale del Ministero della difesa-Esercito, ha pubblicato il decreto ministeriale in data 1 febbraio 1962, registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 1962 (registro n. 26, foglio n. 243), che approva la graduatoria di merito nonchè quella dei vincitori del concorso a diciannove posti di operaio temporaneo, indetto con decreto ministeriale 29 giugno 1959.

(3541)

PREFETTURA DI SASSARI

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Sassari.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA

Visto il proprio decreto n. 626/MP, in data 6 dicembre 1958, con il quale veniva approvata la graduatoria dei concorrenti idonei al concorso a sei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Sassari alla data del 30 novembre 1956, bandito con decreto n. 21336, del 6 giugno 1957;

Visto il proprio decreto n. 2/15/MP, del 5 gennaio 1959, con il quale, tenuto conto delle indicazioni delle sedi fornite in ordine di preferenza dagli interessati nelle domande di ammissione al concorso, veniva disposta l'assegnazione delle sei condotte vacanti;

Vista la decisione n. 415, del 27 maggio 1961, con la quale la V Sezione del Consiglio di Stato, ha annullato il suddetto decreto n. 2/15/MP, limitatamente al conferimento della 9ª condotta del Capoluogo, stabilendo che la medesima doveva essere assegnata non già al primo classificato dott. Angelo Fois, ma al quarto classificato dott. Francesco Cocco, nella sua qualità di invalido di guerra;

Visto il proprio decreto n. 3/7281, del 7 novembre 1961, con il quale è stata data esecuzione alla suddetta decisione;

Ritenuto che tale ultimo decreto è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 294, del 27 novembre 1961;
Atteso che il dott. Cocco ha, in data 27 aprile 1962, fatto pervenire a questa Prefettura dichiarazione di rinuncia alla condotta di che trattasi;
Ritenuto che il dott. Angelo Fois, interpellato in proposito con nota n. 3/3091, del 10 maggio, in data 25 maggio u. s., ha fatto pervenire formale richiesta intesa a subentrare nella nomina in sostituzione del dott. Cocco;
Visto l'art. 36 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Angelo Fois è nominato titolare della 9ª condotta mèdica del comune di Sassari.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del comune di Sassari.

Sassari, addì 5 giugno 1962

p. *Il prefetto*: VALERIO

(3547)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI UDINE

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Udine.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3321, del 24 maggio 1960, con cui veniva indetto pubblico concorso per titoli ed esami ai posti di sanitari condotti vacanti in provincia di Udine al 30 novembre 1959;
Ritenuto necessario provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Udine al 30 novembre 1959;
Viste le proposte formulate dai Comuni interessati in conformità all'art. 13 del decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;
Visto l'art. 44 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 12 del decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Udine al 30 novembre 1959 è costituita come appresso:

Presidente:
Luchini dott. Giacomo, vice prefetto.

Componenti:
Balistreri dott. Carmelo, medico provinciale;
Bisaro prof. dott. Aristide, primario geriatra dell'Ospedale civile di Udine;
Guerra prof. dott. Angelo, primario chirurgo dell'Ospedale civile di Spilimbergo;
Zavarise dott. Giorgio, medico condotto del comune di Castelnuovo.

Segretario:
Giacometti dott. Sergio, consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio.

Udine, addì 27 aprile 1962

Il medico provinciale: BALISTRERI

(3544)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LUCCA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Lucca.

IL MEDICO PROVINCIALE

(*Omissis*).

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Massarosa (Lucca) è costituita come segue:

Presidente:
Rossi comm. dott. Luigi, vice prefetto.

Componenti:
Savinetti dott. Giovanni, medico provinciale;
Santopadre prof. dott. Guido, libero docente, direttore inc. Istituto igiene Università di Pisa;
Mucio prof. dott. Giuseppe, libero docente di patologia medica, primario dell'Ospedale ed Ospizi di Lucca;
Francesconi dott. Giuliano, ufficiale sanitario del comune di Camaiore.

Segretario:
Ali dott. Nicola, direttore di sezione della prefettura di Lucca.

La Commissione giudicatrice inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le sedi per lo svolgimento delle prove d'esame sono stabilite in Lucca, Ospedale Campo di Marte, divisione di medicina e in Pisa presso l'Istituto d'igiene.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo dell'Ufficio del medico provinciale.

Lucca, addì 29 maggio 1962

Il medico provinciale: SAVINETTI

(3435)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI POTENZA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Potenza.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto l'art. 12 del decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 854, sostitutivo dell'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto l'art. 40 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 13 del sopracitato decreto presidenziale;
Visto il proprio precedente decreto n. 329, del 24 gennaio 1962, con il quale è stato bandito il pubblico concorso per le condotte mediche vacanti in Provincia al 30 novembre 1961;
Vista la legge n. 296 del 13 marzo 1958;
Viste le proposte degli Ordini professionali e dei Comuni interessati;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Potenza al 30 novembre 1961, è costituita come segue:

Presidente:
Maddalena dott. Paolo, vice prefetto vicario.

Componenti:
Chimienti dott. Nicola, medico provinciale;
Petrone dott. Potito, primario medico dell'Ospedale provinciale San Carlo di Potenza;
Marcucci prof. dott. Giuseppe, primario chirurgo dell'Ospedale provinciale San Carlo di Potenza;
Fulcoli dott. Giacomo, medico condotto titolare del comune di Pietragalla.

Segretario:
Stellato dott. Agostino, direttore di sezione della prefettura di Potenza.

La Commissione esaminatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di publicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Potenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio dell'Ufficio medico provinciale di Potenza.

Potenza, addì 9 giugno 1962

Il medico provinciale: CHIMIENTI

(3545)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TERAMO

Graduatoria generale del concorso ad un posto di medico condotto vacante nella provincia di Teramo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 10 gennaio 1962, n. 4638, con il quale è stato indetto il concorso per titoli ed esami ad un posto di medico condotto vacante in questa Provincia e precisamente al posto di medico condotto del comune di Crognaleto (2ª condotta);
Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione giudicatrice del concorso predetto;
Visti gli atti relativi ai lavori della citata Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento;
Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei partecipanti al concorso di cui in narrativa, risultati idonei:

1. Di Pietro Francesco . . . . punti 50,000 su 100
2. Grimaldi Armando . . . . . » 41,958 »
3. Regimenti Nicola . . . . . » 39,132 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Teramo, e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio ed in quello del Comune interessato.

Teramo, addì 13 giugno 1962

Il medico provinciale: DI MEGLIO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data odierna, n. 1782, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami ad un posto di medico condotto vacante in questa Provincia di cui al bando 10 gennaio 1962, n. 4638, e precisamente al posto di medico condotto del comune di Crognaleto (2ª condotta);
Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Francesco Di Pietro, classificato al primo posto della graduatoria del concorso di cui in narrativa, è dichiarato vincitore della seconda condotta medica del comune di Crognaleto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Teramo, e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio ed in quello del Comune interessato.

Teramo, addì 13 giugno 1962

Il medico provinciale: DI MEGLIO

(3576)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VITERBO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Viterbo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i verbali redatti dalla Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta, vacanti nella provincia di Viterbo al 30 novembre 1960, indetto con decreto pari numero del 23 giugno 1961;
Riscontrata la regolarità degli atti;
Visti gli articoli 36 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visto l'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle concorrenti dichiarate idonee nel concorso di cui sopra:

1. Venturini Vincenza . . . . punti 54,753 su 100
2. Remoli Francesca . . . . . » 53,562 »
3. Provinciali Amelia . . . . . » 50,920 »
4. Loggi Elda . . . . » 50,693 »
5. De Vito Francesco Concetta . . » 49,832 »
6. Olimpieri Giuseppina . . . . » 49,458 »
7. Sabbatini Fermina . . . . . » 48,685 »
8. Staccioli Erina . . . . . » 48,585 »
9. Ranucci Nerina . . . . . » 47,266 »
10. Partenzi Mariangela . . . . » 46,818 »
11. Buti Venanzia . . . . . » 46,519 »
12. Rotelli Ivette . . . . . » 46,324 »
13. Lannaioli Norma . . . . . » 45,992 »
14. Chiucchiù Assunta . . . . » 45,697 »
15. D'Ovidio Sestina . . . . . » 43,702 »
16. Checcaccini M. Luisa . . . . » 43,492 »
17. Petrini Anna Maria . . . . » 42,692 »
18. Ferranti Velia . . . . . » 41 — »
19. Archetti Bruna . . . . . » 40 — »
20. Gualdani Flora . . . . . » 37,200 »

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura e dei Comuni interessati.

Viterbo, addì 6 giugno 1962

Il medico provinciale: TRAVAGLINI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari numero in data 6 corrente mese, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito delle concorrenti a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1960, indetto con decreto 23 giugno 1961, n. 6680;
Ritenuta la necessità di provvedere all'assegnazione delle sedi alle vincitrici del concorso;
Visto l'ordine di graduatoria e le domande delle interessate circa le preferenze manifestate per l'assegnazione delle sedi;
Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le seguenti concorrenti elencate in ordine di graduatoria sono dichiarate vincitrici della sede a fianco di ciascuna indicata:

1) Venturini Vincenza: Montalto di Castro, 2ª condotta, frazione Pescia Romana;
2) Remoli Francesca: Vejano.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura, di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Viterbo, addì 9 giugno 1962

Il medico provinciale: TRAVAGLINI

(3499)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANZARO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catanzaro.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 864, del 6 febbraio 1962, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami, per il conferimento delle condotte ostetriche vacanti in provincia di Catanzaro alla data del 30 novembre 1961;

Ritenuto che occorre provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice;

Visto l'art. 59 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e le modifiche di cui all'art. 13 del decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;

Viste le designazioni dei Comuni interessati nonchè quelle dell'Ordine provinciale dei medici chirurghi di Catanzaro;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 12 del decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Catanzaro alla data del 30 novembre 1961, è costituita come segue:

Presidente:

Bellini dott. Domenico, vice prefetto.

Componenti:

Tursi dott. Pietro Luciano, medico provinciale di Catanzaro;

Romaniello prof. Giovanni, direttore della Scuola ostetrica dell'Ospedale civile di Catanzaro;

Toraldo dott. Eugenio, specialista in ostetricia Catanzaro;

Baldari Ines, ostetrica condotta, titolare comune Catanzaro.

Segretario:

Bottari dott. Giovanni, consigliere prefettura di Catanzaro.

La Commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Catanzaro.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi all'albo pretorio di questo Ufficio.

Catanzaro, addì 7 giugno 1962

Il medico provinciale: TURSI

(3546)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ASTI

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Asti

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 43443-San., in data 1° giugno 1960, con il quale venne bandito pubblico concorso per titoli ed esami a due posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Asti al 30 novembre 1959;

Visto il decreto n. 9289-San., in data 22 aprile 1961, successivamente modificato con i decreti n. 46755-San., del 25 maggio 1961 e n. 22765-San., del 22 dicembre 1961, con il quale veniva costituita la Commissione giudicatrice del concorso;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice e la graduatoria di merito formulata dalla stessa;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e le relative successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle candidate dichiarate idonee nel concorso di cui in narrativa:

1. Negro Teresa	punti	58,017 su 100
2. Sconfienza Rita	»	51,956 »
3. Bellora Antonia	»	51,239 »
4. Vittone Francesca	»	50,664 »
5. Vittore Pierina	»	50,594 »
6. Giolito Annamaria	»	47,220 »
7. Dania Carla	»	44,062 »
8. Bosano Marta Anna	»	42,618 »
9. Squillari Adriana	»	42,600 »
10. Pistone Carla	»	39,444 »
11. Sedino Rosa	»	35,000 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Asti, addì 22 maggio 1962

Il medico provinciale: CERRITO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1302, in data odierna con il quale è stata approvata la graduatoria di merito delle candidate dichiarate idonee nel concorso per titoli ed esami a due posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Asti al 30 novembre 1959;

Viste le indicazioni delle sedi, per ordine di preferenza, fatte dalle candidate nelle domande di ammissione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento approvato con regio decreto 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le seguenti ostetriche sono dichiarate vincitrici delle condotte a fianco segnate.

1) Negro Teresa: consorzio Buttigliera d'Asti-Moriondo Torinese;

2) Sconfienza Rita: consorzio Belveglio-Cortiglione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Asti, addì 22 maggio 1962

(3437) *Il medico provinciale*: CERRITO

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI UDINE

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Udine.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 20 febbraio 1962, n. 224, di protocollo, relativo al bando di concorso ai posti di veterinari condotti vacanti in Provincia al 30 novembre 1961;

Ritenuto necessario provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Viste le proposte formulate dai Comuni interessati, ai sensi dell'art. 13 del decreto Presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;

Visti gli articoli 47 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1961, è costituita come appresso:

Presidente:

Luchini dott. Giacomo, vice prefetto.

Componenti:

Tagliavini dott. Aldo, veterinario provinciale;

Artioli dott. prof. Delfo, docente in patologia generale e anatomia patologica;
Vacirca dott. prof. Giuseppe, docente in clinica medica;
Coceani dott. Aldo, veterinario condotto.

Segretario:
Giacometti dott. Sergio, consigliere nel Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sul Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del veterinario provinciale.

Udine, addì 5 giugno 1962

Il veterinario provinciale: TAGLIAVINI

(3543)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI ANCONA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Ancona

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visti i propri decreti nn. 28 e 28/1, rispettivamente in data 2 gennaio 1962, e 6 febbraio 1962, con i quali fu indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento delle condotte veterinarie di Ostra-Vetere e Monte San Vito, vacanti nella provincia di Ancona nell'anno 1961;

Letti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso, costituita con decreto n. 478 del 26 marzo 1962, e la relativa graduatoria dei candidati risultati idonei;

Visti gli articoli 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, sulla istituzione del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso di cui sopra:

N.	Candidato		Punti
1.	Luzi Alessandro	punti	71,0275
2.	Marcorelli Giorgio	»	70,71640
3.	Rossi Carlo	»	69,105
4.	Corvatta Mariano	»	68,845
5.	Lupini Luigi	»	66,12575
6.	Ottaviani Ugo	»	65,944
7.	Grilli Cicilioni Paolo	»	65,920
8.	Quadri Alberto	»	65,03368
9.	Marrocchi Italo	»	64,917
10.	Leone Raoul	»	62,97109
11.	Gualdesi Gaetano	»	61,975
12.	Paganucci Nello	»	60,770
13.	Antico Neri	»	59,630
14.	Galosi Ernesto	»	59,450
15.	Morettini Bruno	»	56,650
16.	Comodo Narciso	»	55,450
17.	Colombati Ettore	»	55,190
18.	Rotteglia Antonio	»	54.12109
19.	Giorgi Lorenzo	»	53,850
20.	Feligini Vinicio	»	53,800
21.	Sgariglia Giampiero	»	52,850
22.	Battistelli Enrico	»	49,210
23.	Pucci Giorgio Maria	»	48,750
24.	Calvetti Luigi, coniugato con 2 figli	»	48 —
25.	Perica Adalberto, celibe	»	48 —
26.	Pierucci Costantino	»	47,625
27.	Vianelli Domenico	punti	47,407
28.	Morresi Ennio	»	47,107
29.	Ciarlantini Adelmo	»	46,500
30.	Cipolla Eustacchio	»	46,258
31.	Mendollecchio Michele	»	46 —
32.	Macarri Vincenzo	»	45,500
33.	Massimi Raffaele	»	45 —
34.	Tonni Sergio	»	44,850
35.	Labrozzi Erpinio	»	44,133
36.	Catani Francesco	»	44 —
37.	Angelotti Giuseppe	»	43,365
38.	Brizioli Gian Mario, coniugato con 1 figlio	»	42 —
39.	Cicoli Elio, celibe, nato l'8 gennaio 1930	»	42 —
40.	Zinci Antonio, celibe, nato il 3 agosto 1933	»	42 —
41.	Grignani Andrea, celibe, nato il 29 ottobre 1933	»	42 —
42.	De Iuliis Albino	»	40,500
43.	Cuicchi Cesare	»	40,250
44.	Monti Tarcisio	»	40,075
45.	Meccucci Umberto, partigiano combattente	»	40 —
46.	Gabrielli Valentino, coniugato con prole	»	40 —
47.	Francani Francesco, celibe, nato il 19 ottobre 1929	»	40 —
48.	Ciri Innocenzo, celibe, nato il 21 febbraio 1934	»	40 —
49.	Montali Rolando	»	39 —
50.	Giovanelli Cesare Augusto	»	38,500
51.	Barbero Remigio	»	37,250
52.	Nittoli Carlo Alberto	»	35,800
53.	Nari Guido, coniugato con 1 figlio	»	35 —
54.	Geminiani Massimo, coniugato	»	35 -

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Ancona ed in quello dei Comuni interessati.

Ancona, addì 6 giugno 1962

Il veterinario provinciale: CALDERISI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 737 in data odierna, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso per i posti di veterinario condotto, vacanti nell'anno 1960, nel comune di Ostra-Vetere e Monte San Vito;

Visto l'ordine delle preferenze per le sedi messe a concorso, indicato dai candidati compresi nella graduatoria medesima;

Visti gli articoli 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

I sottonotati candidati compresi nella graduatoria del concorso di cui alle premesse sono dichiarati vincitori delle condotte veterinarie a fianco di ciascuno indicate:

Luzi dott. Alessandro: Ostra Vetere (condotta unica);
Marcorelli dott. Giorgio: Monte San Vito (condotta unica).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Ancona ed in quello dei Comuni interessati.

Ancona, addì 6 giugno 1962

Il veterinario provinciale: CALDERISI

(3542)

PETTINARI UMBERTO, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.